Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO
LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)
Tel. 081400485 Fax. 081400485 - Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V
E-mail namm04900v@istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TITO LIVIO"
A.S. 2014/15

PREMESSA

Il Regolamento di Istituto della Scuola Secondaria di primo grado "Tito Livio" è espressione dell'autonomia scolastica, sancita dall'art. 117 della Costituzione e disciplinata dal DPR 275/99 e dal DI 44/2001. Esso peraltro recepisce la normativa di riferimento attualmente in vigore, ossia:

- D.L.vo 297/94, artt. 10, comma 3 lettera a) e 42
- C.M. 105 del 16 aprile 1975
- DPR del 24 giugno 1998, n. 249: Statuto delle studentesse e degli studenti, come modificato e integrato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 "Patto educativo di corresponsabilità"
- D.I. 44/2001 art. 40
- D.L.vo 196/2001 art. 40
- D.L.vo 196/2003, art. 20 e DPR 122/09
- Linee di indirizzo e le Indicazioni in materia di utilizzo dei telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, emanate il 15/03/2007 e la Direttiva Ministeriale del 30 novembre 2007 n. 104, DPR 122/09 e Circolare applicativa n. 20 del 4 marzo 2011
- L. 128/2913 (D.L. 104/2013) art.4 per il divieto di fumo e per le limitazioni rispetto all'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Visto il parere espresso dal Collegio Docenti
Il Consiglio d'Istituto adotta nella seduta del……. il seguente

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La scuola è una comunità educativa dove tutti, adulti e ragazzi sono chiamati a dare il loro contributo attivo e personale per creare un clima di benessere che permetta la maturazione e la valorizzazione di ogni persona. Pertanto, le regole fissate non sono una limitazione alla libertà individuale, ma nascono dalla comune volontà di creare un ambiente di lavoro sereno, rispettoso della professionalità, della libertà, delle convinzioni, della sensibilità, dei principi religiosi e morali di ciascuno.

Art. 1 – Ingresso alunni e dispositivo sull'obbligo di vigilanza

I docenti si troveranno a scuola 5 minuti prima dell' inizio delle lezioni per accogliere gli alunni. (art 27 CCNL 2002/05).

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto I'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che I'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per I'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Si ricorda che l'obbligo di vigilanza è richiamato e precisato da specifiche norme di settore. Si richiama la fondamentale disposizione posta dall'art.61 della legge. 312/1980, norma che evidenzia la sussistenza di una responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo, non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi, nonché per danni arrecati indirettamente all'amministrazione che risarcisca il terzo per danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla sua vigilanza.
Al dettaglio legislativo si aggiungano, con efficacia integrativa, le clausole della contrattazione collettiva (artt. 26,co.4, e 27, co. 1, del CCNL, comparto scuola sottoscritto il 24 luglio 2003, nonché gli artt. 27, 28 e 29 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, secondo cui gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati, oltre che nelle attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento, così come previsto dall'art. 20 del CCNL 2007, anche vigilanza ed assistenza degli alunni durante l'orario di attività didattica secondo l'art. 28, co. 10, del vigente CCNL.). Pertanto il quinto comma, del richiamato art. 29 CCNL 2007, considera funzionale all'insegnamento l'obbligo per gli insegnanti di trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e di assistere all'uscita degli alunni medesimi e ciò al dichiarato scopo di assicurare l'accoglienza e la vigilanza.
Per quanto concerne il personale ATA, invece viene in rilievo la tabella A – Area A del CCNL del 2007, a mente del quale il personale inquadrato in tale profilo professionale è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; OMISSIS; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In linea sussidiaria e collaborativa, analoga obbligazione incombe sul personale ausiliario in virtù dell'art. 35, terzo comma, legge 289/2002 nonché della tabella A- Area A del CCNL 2007.
Si precisa altresì che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, "l'obbligo di vigilanza sulla scolaresca (…) si estende dal momento dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico a quello della loro uscita", e quindi, comprende anche la ricreazione e l'intervallo tra una lezione e l'altra. L'obbligo di vigilanza permane anche dopo il termine dell'orario e ciò almeno fino a quando alla custodia dell'amministrazione non "si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori".
Durante I'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Tale responsabilità permane anche in occasione di lezioni tenute extra aula da docenti specializzati o esperti (per esempio in Aula Magna).

II docente che, durante I'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi I'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di informare i docenti del piano del suo allontanamento.
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.
Gli alunni debbono facilitare I'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

Il personale docente:

- dovrà essere presente in classe al mattino 5 minuti prima per accogliere gli alunni
- i docenti di strumento musicale dovranno essere a scuola 5 minuti prima dell'orario di uscita dei ragazzi (ore 13.25) per accogliere gli alunni che si tratterranno a scuola per lo svolgimento di tale attività. Suddetti alunni dovranno essere accolti al primo piano. Si raccomanda la puntualità in considerazione della concomitanza dell'uscita dei ragazzi dalla scuola, momento critico e di confusione che inevitabilmente si genera e nel quale gli stessi collaboratori scolastici sono impegnati nell'agevolare tale esodo.
- avrà cura di accompagnare gli alunni per le scale fino all'uscita dall'edificio nell'area cortilizia; i docenti dovranno accertarsi che i ragazzi che escono senza accompagnatori siano stati autorizzati dal genitore. Non si tratta di autorizzazione generica ma di una dichiarazione, da parte del genitore, di una seria e circostanziata formula di impegno, consegnata all'istituzione, in modo tale da consentire un ponderato consenso.
- non deve consentire, per nessun motivo, l'allontanamento dalla scuola dell'alunno/a durante le ore di permanenza a scuola, se non preventivamente autorizzato/a dalla direzione.
- I docenti di strumento musicale, per nessun motivo potranno consentire agli alunni, - che dovranno continuare l'attività di strumento musicale e per i quali il dovere di assistenza e sorveglianza da parte dei docenti continua - di allontanarsi dalla scuola per comprare merenda o altro.
- dovrà essere solerte nell' assicurare che il cambio d'ora avvenga in modo celere con la collaborazione dei collaboratori scolastici presenti sul piano.

I Collaboratori scolastici:

- Dovranno essere a scuola, alle ore 7,50, verificheranno la pulizia e l'agibilità delle aule e assicureranno poi la presenza nel corridoio assegnato, in modo da segnalare eventuali problematiche; in particolare, comunicheranno all'Ufficio di Presidenza eventuali classi non coperte dai docenti entro le ore 8.10.
- Dovranno assicurare la presenza nel corridoio di competenza, verificando le classi che rimangono scoperte trattenendosi nelle zone adiacenti alle classi che non sono state ancora raggiunte dai docenti; segnaleranno, altresì, entro 5 minuti, dal suono della campanella, eventuali classi ancora scoperte.

- Dovranno collaborare con i docenti, assicurando la vigilanza degli alunni al suono della campanella al fine di facilitare il raggiungimento della classe da parte dei docenti nel cambio d'ora.
- Dovranno garantire la vigilanza degli alunni nei corridoi e nei bagni loro assegnati. In caso di necessità di allontanamento chiedere al collega di sostituirlo momentaneamente e/o comunicare ad un docente il proprio allontanamento temporaneo.
- Dovranno assicurarsi che gli alunni che entrano in ritardo vengano accompagnati dai genitori o da un delegato in Presidenza per giustificare l'ingresso ritardato.
- I collaboratori designati con preciso ordine di servizio avranno cura di sorvegliare e vigilare gli alunni con la massima attenzione fino al completo deflusso.
- Avranno cura di aprire i cancelli di ingresso, al mattino alle ore 7.30, all'orario di uscita non prima delle ore 13.20 per evitare che estranei soggiornino nel cortile.
- Dovranno aver cura di mantenere libera l'uscita dal portone di ingresso, evitando che i genitori possano sostare davanti all'ingresso e non consentire un regolare deflusso degli alunni. I genitori potranno attendere nell'area definita all'interno del cortile.

Regole comuni durante i l'avvicendamento dei docenti:

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. E' opportuno che si spostino per primi i docenti che lasciano una classe seconda o terza, mentre quelli che hanno tenuto lezione in una classe prima attendano il cambio senza lasciare la classe incustodita. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finche non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
2. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti interventi di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di sevizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
3. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza
4. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2° ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.
5. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Si ricorda, altresì, a tutto il personale che, per motivi di sicurezza, l'entrata e/o l'uscita degli alunni dall'edificio dovrà avvenire dall'ingresso laterale su via Nisco, mentre l'ingresso e/o l'uscita degli autoveicoli dovrà avvenire dall'ingresso su Largo Ferrandina (di fronte alla centrale dei Carabinieri)

Gli alunni non potranno allontanarsi dall'aula senza autorizzazione; le richieste di accedere ai servizi durante le lezioni potrà avvenire non prima delle 9.30, salvo casi particolari, e potranno essere utilizzate dal docente che avrà cura di evitare gli abusi. **La sorveglianza nei locali dei**

servizi è compito dei collaboratori scolastici. Qualora, per motivi di disciplina, si ritenga opportuno allontanare gli allievi dall'aula, questi saranno inviati direttamente in PRESIDENZA o in un'altra classe per svolgere attività precedentemente concordate dai docenti (in nessun caso comunque gli allievi potranno essere allontanati dalla classe e lasciati soli nel corridoio).
Al termine delle lezioni e durante gli spostamenti all'interno dell'edificio, la classe o i gruppi di alunni saranno sempre accompagnati dal docente in servizio.
Tutti gli insegnanti e il personale A.T.A sono tenuti ad intervenire in caso di comportamento inadeguato su ogni alunno e i comportamenti particolarmente gravi e scorretti vanno segnalati al Capo d'istituto o a un suo delegato che valuteranno l'eventuale convocazione a scuola dei relativi genitori.
Il personale ausiliario avrà cura di vigilare affinché persone estranee alla scuola non circolino liberamente senza autorizzazione.
Nei locali dell'Istituto è vietato fumare a tutto il personale della scuola ed agli alunni.

Art. 2 – Norme di comportamento degli alunni

Gli alunni dovranno :

- Presentarsi in orario a scuola : l'orario di entrata è stabilito alle ore 8,00 per tutti gli studenti
- Essere forniti di tutto il materiale occorrente per le lezioni. Saranno ritirati i giochi personali anche elettronici, le carte da gioco ed i cellulari che saranno successivamente restituiti ai genitori.
- Avere sempre con sè il diario e il libretto scolastico e conservarli con cura. Il libretto scolastico è documento ufficiale, riservato alle comunicazioni scuola-famiglia; esso va firmato regolarmente da un genitore o da chi ne fa le veci e tenuto in ordine; qualora ciò non avvenga, la famiglia dovrà procedere alla sua sostituzione.
- Indossare la divisa.
- Potrà essere consentito il **consumo di una merenda** col permesso degli insegnanti presenti in classe e sotto la loro vigilanza; non sono ammesse bevande in lattine e bottiglie di vetro. Non sono ammesse gomme da masticare e lecca lecca.
- **Mantenere un comportamento corretto e responsabile in tutti i momenti della vita scolastica,** sia all'interno della scuola, sia all'esterno, in occasione di uscite, visite e viaggi di istruzione.
- **Non correre nei corridoi e fare giochi pericolosi per sé e per gli altri; non arrecare danno ad oggetti, arredi, strutture scolastiche.** Eventuali scritte sui muri o danni provocati durante le attività didattiche, qualora siano arrecati volontariamente o dovuti ad incuria, dovranno essere segnalati tempestivamente dai docenti e dai collaboratori scolastici. Tali danni dovranno essere risarciti a seguito di valutazione del Consiglio d'Istituto, dalla famiglia dell'alunno che li ha provocati, o dalla parte genitoriale del gruppo-classe responsabile, dopo la valutazione del Consiglio stesso. Il risarcimento del danno non esclude eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni responsabili del danno arrecato.
- **Uscire ordinatamente dall'aula al termine delle lezioni** attendendo l'autorizzazione dell'insegnante.
- **Svolgere con regolarità e puntualità il lavoro assegnato.**
- **Rispettare le scadenze fissate** (firma degli avvisi e dei giudizi, restituzioni dei libri della scuola, consegna delle verifiche date in visione alle famiglie).
- **Si userà il telefono della segreteria solo in caso di urgenza o di effettiva necessità.**
- **Non è consentito l'uso di apparecchi cellulari nei locali dell'Istituto da parte degli allievi.** (vedi capitolo dedicato all'argomento)
- In caso di ripetute e gravi inadempienze sarà compito del Consiglio di Classe e di Istituto valutare le misure disciplinari da attuare.

Art. 3 – Regolamento assenze, ritardi, uscite

Le giustificazioni delle assenze dovranno essere firmate da un genitore, utilizzando l'apposito spazio del libretto, che va presentato il giorno del rientro all' insegnante; il docente di qualunque materia e in servizio alla prima ora di lezione, provvederà a vistarle e registrarle. **Qualora l'assenza sia superiore a cinque giorni la giustifica deve essere integrata con il certificato medico** nel caso in cui ci siano cinque giorni o più di assenza per motivi familiari la stessa deve essere giustificata verbalmente da un genitore o da chi ne fa le veci.
Gli alunni in ritardo saranno ammessi in classe con il permesso del Dirigente Scolastico o di un docente collaboratore. Il ritardo deve essere segnalato sul registro e **per i ritardatari ricorrenti sono previste sanzioni di cui alle norme disciplinari.**
L'uscita anticipata dalla scuola è consentita solo per gravi motivi previa autorizzazione del DS o di un delegato e verbalizzata sul registro di classe ed in tal caso l'allievo dovrà essere prelevato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Qualora la scuola dovesse variare l'orario d'uscita si impegna ad avvertire le famiglie attraverso una circolare scritta che verrà dettata agli allievi, ai quali verrà richiesta esibizione di firma dei genitori, per presa visione.

Art. 4 – Telefoni cellulari

L'uso dei telefoni cellulari **in classe è interdetto, ai sensi delle Linee di Indirizzo M.P.I. del 15/03/2007 (Min. Fioroni) e Dir. M.I.U.R. 30/11/07.** I Docenti sono invitati a ritirarli e a consegnarli al termine delle lezioni. In caso di uso inappropriato dei cellulari da parte degli alunni, saranno convocati i genitori, ai quali i telefonini saranno restituiti. Pertanto se ne sconsiglia l'introduzione a scuola; in difformità genitori ed alunni sono consapevoli che ciò avviene a proprio rischio e che la scuola non è responsabile di eventuali sottrazioni e/o danneggiamenti. **Per la regolamentazione d'uso dei cellulare, si invita a leggere il capitolo dedicato all'argomento.**

Art. 5 – Veicoli

Transito temporaneo. A tutela della sicurezza degli allievi**, nell'orario di entrata ed uscita da scuola è vietato l'ingresso ad auto e moto guidate dai familiari,** che saranno tenuti a lasciare i figli in prossimità dell'ingresso pedonale dell'Istituto. Deroghe saranno accordate dal D.S. che ne sia stato previamente informato, in caso l'alunno sia impossibilitato, in modo temporaneo o permanente, a deambulare autonomamente.
Infine, per motivi di cui innanzi, si ricorda che chiunque acceda al cortile della scuola **è totalmente responsabile** di eventuali danneggiamenti e/o danni a persone e/o cose e in nessun caso potrà imputarsi responsabilità alla Istituzione Tito Livio per danni a persone e/o cose provocati dai conducenti dei veicoli.

Art. 6 – Fumo

E' tassativamente **vietato fumare** nei locali scolastici (corridoi, aule, bagni, ecc) e nelle aree di pertinenza della scuola, anche all'aperto (terrazzo, cortile) .Tale divieto riguarda indistintamente personale scolastico, alunni e visitatori. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni di legge. (art.4 D.L. 104/2013, convertito in L.128/2013). *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del suddetto articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attivita' di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette*

elettroniche, nonche' per la realizzazione di attivita' informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

7.- Regolamentazione visite e viaggi d'istruzione

Uscite didattiche, visite e viaggi vengono programmati al fine di promuovere una migliore conoscenza degli aspetti paesaggistici, monumentali, scientifici, culturali e folcloristici dei luoghi da visitare. Esse rappresentano, inoltre, un mezzo fondamentale e privilegiato di formazione, di educazione e di socializzazione. Per questo motivo dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti, dai Consigli di classe nonché dal Consiglio d'Istituto.

7. a) Accompagnatori
Gli accompagnatori, designati dal Dirigente Scolastico, sono principalmente i docenti di classe o di modulo; il numero di accompagnatori non può essere inferiore a uno ogni quindici alunni; in presenza di alunni portatori disabili è necessario provvedere alla designazione di un altro accompagnatore o alla presenza di un familiare maggiorenne.
7. b) Numero dei partecipanti
I viaggi e le visite costituiscono normali attività di lezione e pertanto vanno programmati per classi intere. In generale, è auspicabile la presenza totale degli alunni delle classi. In caso contrario, è necessario che il gruppo sia composto dai due/terzi degli alunni frequentanti per le visite guidate. Per i viaggi di istruzione la partecipazione è libera, senza vincolo di numero minimo. Ogni alunno dovrà disporre con ragionevole anticipo del programma di viaggio o dell'uscita. L'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza deve essere consegnato in segreteria insieme all'elenco degli accompagnatori. Nel corso della visita tutti sono tenuti a seguire il programma stabilito. La presenza dei genitori è prevista su decisione del Consiglio di Classe e non deve comportare alcun onere per la scuola.
7. c) Consenso dei genitori
Trattandosi di minori, è obbligatorio acquisire il consenso scritto da chi esercita la potestà familiare che deve essere raccolto dall'insegnante responsabile dell'iniziativa e consegnato in segreteria.
7.d) Esclusione
Sono esclusi dal viaggio per motivi disciplinari gli studenti che, a causa di pregressi episodi accaduti a scuola o durante precedenti uscite, si siano segnalati per comportamento non rispettoso delle regole di convivenza e risultino dunque poco affidabili, ai fini della vigilanza durante il viaggio di istruzione. La non ammissione a queste attività NON VUOLE AVERE UN VALORE PUNITIVO MA EDUCATIVO, PERCHE' SI COMPRENDA IL VALORE DEL RISPETTO DELLE REGOLE E DEGLI ALTRI INTESO COME CRESCITA ETICA E CIVILE. Spetterà al Consiglio di Classe assumere la decisione di esclusione dal viaggio. In tal caso, l'alunno escluso sarà tenuto alla frequenza scolastica obbligatoria.

Tipologia

a) Viaggi di istruzione
Si effettuano nell'arco di uno o più giorni in località italiane o all' estero, comportano una durata superiore all'orario giornaliero delle lezioni, presuppongono una precisa programmazione didattica, predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico e devono essere previsti nel piano di lavoro di classe e quindi approvati dai Consigli di Classe con la presenza della componente "genitori".
Le proposte dei Consigli di Classe devono pervenire al Consiglio d'Istituto per la delibera entro la fine del mese di ottobre (anche novembre solo per le prime classi).

Le proposte dei viaggi d'istruzione devono contenere dettagliate indicazioni circa la meta, il percorso, la durata, il numero dei partecipanti compresi gli accompagnatori, i mezzi di trasporto, le visite da effettuare, la consumazione dei pasti, il pernottamento, ecc. per consentire, a chi organizza la richiesta di almeno tre/quattro preventivi alle agenzie di viaggio o l'indizione di gara d'appalto.

b) Visite guidate

Si effettuano nell'arco dell'orario giornaliero delle lezioni presso mostre, monumenti, musei, località di interesse storico e artistico, parchi, complessi aziendali e industriali, scuole, ecc.

Sono deliberate dal Consiglio di classe e autorizzate dal Dirigente Scolastico. L' insegnante proponente farà anche l'accompagnatore, affiancato dall'insegnante di sostegno qualora sia presente uno o più alunni portatori di handicap. La richiesta al Dirigente Scolastico per l'autorizzazione deve essere inoltrata almeno otto giorni prima dell'effettuazione della visita al fine di predisporre le eventuali sostituzioni di orario

c) Partecipazione a manifestazioni culturali varie, viaggi connessi all'attività sportiva

Si configurano come viaggi d'istruzione di cui al punto a) oppure visite guidate di cui al punto b), secondo che rientrino oppure superino il normale orario giornaliero delle lezioni.

Gli alunni che non partecipano al viaggio hanno l'obbligo di frequenza nel periodo dell'effettuazione.

Aspetti finanziari

Ogni iniziativa deve essere preceduta da una attenta analisi delle risorse per un opportuno contenimento delle spese. La quota di partecipazione di norma è a carico degli alunni, ma il Dirigente Scolastico può decidere l'erogazione di un contributo di solidarietà per garantire a tutti la partecipazione alle iniziative. Il Consiglio d'Istituto prenderà in considerazione anche altre iniziative (scambi culturali,viaggi connessi alla partecipazione o alla vincita di concorso ecc.) di uno o più giorni, riservandosi, di volta in volta, di subordinarne l'autorizzazione ad una delibera da adottarsi dopo aver preso visione del programma.

I viaggi e le visite guidate sono a tutti gli effetti assimilati alla normale attività didattica e pertanto, durante il loro svolgimento sono applicabili, soprattutto per quanto riguarda la disciplina, le norme dei regolamenti in vigore .

Art. 8 – Uso spazi, laboratori,orario di accesso scolastico ed extrascolastico

L'accesso all'aula multimediale ed ai vari laboratori della scuola, sarà disciplinato all'inizio dell'anno scolastico in base ai criteri indicati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Su delibera del Consiglio d'Istituto si concedono gli spazi scolastici ad Enti, associazioni, gruppi che intendano promuovere mostre, conferenze, dibattiti, attività culturali e sportivi, purché queste non interferiscano con il regolare funzionamento della scuola e garantendone la pulizia, l'integrità dei locali e della attrezzatura.

Art. 9 – Norme per la conservazione delle strutture e delle dotazioni

Il materiale didattico sarà affidato a diversi responsabili (collaboratori della presidenza, Funzione Strumentale Area 2 ed eventuali altri docenti designati all'uopo dal Dirigente Scolastico) i quali avranno cura di inventariarlo, conservarlo, verificarne periodicamente lo stato di conservazione, gestirlo in base ai criteri stabiliti dagli Organi Competenti.

La richiesta di materiali di facile consumo dovrà essere consegnata in Segreteria al DSGA tramite il relativo modulo.

Art. 10 - Colloqui con le famiglie

Sono previsti:

1) Incontri collegiali

I Consigli di Classe, in cui è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei genitori, hanno durata di circa un'ora e sono inerenti alla programmazione didattica - educativa ed alle problematiche della classe

2) Incontri individuali programmati

Sono previsti incontri tra insegnanti e genitori secondo quanto stabilito nella programmazione delle attività funzionali all'insegnamento.

I docenti sono a disposizione in un'ora di ricevimento settimanale concordata con le famiglie.

E', inoltre, previsto un incontro a conclusione del primo quadrimestre con i docenti delegati alla consegna delle schede.

3) Incontri su appuntamento

Sia i genitori, qualora ne ravvisino l'opportunità, sia i docenti possono concordare tramite diario o lettera, in orario comodo per entrambi, degli incontri per approfondire le problematiche dei singoli ragazzi.

I GENITORI SONO INVITATI AD ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI SOLO PER COMUNICAZIONI URGENTI.

Art. 11 – Modalità di convocazione e svolgimento degli Organi collegiali

I Consigli di classe hanno, di norma, scansione mensile; sono convocati dal Capo d'Istituto, in base alla programmazione del Collegio dei Docenti su proposta del Dirigente Scolastico oppure su richiesta del Consiglio di Classe o dei rappresentanti dei genitori, per dibattere problematiche urgenti ed importanti della classe.

Il Consiglio d'Istituto, convocato con relativo preavviso, è aperto al pubblico degli elettori delle singole componenti. L'avviso ai Consiglieri della componente genitori sarà dato tramite comunicazione da parte della segreteria e affissione dell'ordine del giorno all'albo dell' Istituto e sul sito web della scuola.

I genitori possono riunirsi in assemblea di classe o d'istituto previa richiesta dei locali e comunicazione dell'ordine del giorno alla presidenza, secondo la normativa vigente.

Art. 12- Calendario di massima delle attività didattiche e delle riunioni

Il calendario di massima delle attività didattiche e degli eventuali giorni di recupero e di sospensione delle stesse, nonché le date dei Consigli di Classe, e dei Collegi dei Docenti sono fissati in linea generale all'inizio dell'anno scolastico in base alla normativa, alla programmazione e alle esigenze; la durata delle riunioni è fissata con l'ordine del giorno.

Art. 13 – Modalità di pubblicizzazione degli atti e comunicazione interna ed esterna

Copia dei verbali del Collegio dei Docenti è a disposizione del pubblico, dietro regolare e motivata richiesta, in caso di interesse qualificato, ai sensi della L.241/90.

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione nell'apposito albo di Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo Consiglio.

Qualora sia indetto uno sciopero o un'assemblea sindacale che prevedano la sospensione delle lezioni, gli insegnanti avviseranno con anticipo le famiglie, con avviso sul diario controfirmato per presa visione, che non sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Sarà cura dell'Istituzione scolastica provvedere a che ogni comunicazione -famiglia sia data con congruo preavviso, soprattutto in caso di riunioni, incontri, appuntamenti anche al di fuori dei locali scolastici.

Art. 14 - Criteri di formulazione orario-lezioni

L'orario delle lezioni sarà formulato tenendo conto, prioritariamente delle seguenti esigenze didattiche:

- distribuzione equilibrata delle ore di lezione tra materie prevalentemente teoriche e materie tecnico-pratiche (evitando per quanto possibile, la concentrazione delle ore di uno stesso insegnante sulla classe);
- tutti i criteri saranno attuati compatibilmente con eventuali vincoli imposti da motivi organizzativi.

Art. 15 – Criteri di assegnazione docenti alle classi

L'assegnazione dei docenti è stabilita dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti; avverrà comunque, garantendo soprattutto la continuità didattica e, in secondo luogo, l'anzianità di servizio e le condizioni per un proficuo e sereno lavoro collegiale. Per quanto riguarda i docenti di sostegno, oltre ai criteri già citati, si terrà conto particolarmente, delle situazioni degli alunni in difficoltà.

Art. 16 – Criteri per la formazione delle classi

Sono proposti dal Collegio dei docenti, tenendo conto dei criteri generali fissati dal Consiglio d'Istituto

Criteri formazione classi formulati dal C .d'istituto del 12/01/2015 su proposta del collegio dei docenti

- Richiesta relativa alla presenza di fratelli e sorelle in particolari sezioni se frequentanti all'atto dell'iscrizione;
- Richiesta relativa alla scelta della seconda lingua straniera (francese o spagnolo)
- Possibilità di aggregazione di piccoli gruppi provenienti dalla stessa sezione della Primaria (massimo tre alunni e con carattere di reciprocità)
- Divisione per fasce degli alunni attraverso un modulo di valutazione opportunamente predisposto da affiancare alla scheda di valutazione dell'alunno
- Distribuzione alunni a rischio comportamentale e alunni diversamente abili su suggerimento degli insegnanti della Primaria.
- Assegnazione dei ripetenti alle rispettive sezioni di appartenenza, salvo diversa valutazione di carattere psicopedagogico e/o eventuale motivata e fondata richiesta da parte delle famiglie
- Nell'ambito delle possibilità, distribuzione equa tra maschi e femmine

Art. 17- Iscrizioni

Le iscrizioni avvengono nel mese di gennaio, presso la segreteria dell'Istituto

CRITERI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI (ai sensi degli artt. 40 e 33 del decreto 44/2001)

Si riporta il seguente regolamento approvato dal Consiglio di Istituto verbale n° 3 del 10/12/2012 e va a costituire parte integrante del Regolamento di Istituto.

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera con personale esterno, per tutte le attività o insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F. o nel programma annuale.

Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro;

Art. 3 – Individuazione di ambiti ed attività
1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà adeguata informazione;
2. Per ciascun contratto si andrà a precisare:
- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto;
- l'eventuale corrispettivo proposto per la prestazione.

3. Nel caso in cui il contratto sia inferiore a Euro 2000, il Dirigente potrà procedere mediante trattativa diretta. Per contratti di importo superiore si dirameranno avvisi con chiara indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande, dei titoli valutabili, della documentazione richiesta.

Art. 4 – Individuazione dei contraenti
1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente mediante valutazione comparativa, a meno che il Dirigente non abbia nominato, all'uopo, una commissione.
2. La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato, che dovrà indicare:
- Titolo di studio specifico per la prestazione richiesta;
- Titoli culturali e professionali coerenti con il titolo di accesso e la
- Curriculum professionale attestante esperienze pregresse,

positivamente valutate, nello stesso campo o in altri affini, maturate – preferibilmente- nelle scuole o in altre istituzioni, in associazioni no profit, ecc.

Art. 5 – Determinazione del compenso
1. I compensi lordi orari per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche o di azioni formative rivolte al personale, sono determinati nelle misure seguenti:
- Per attività di docenza fino a Euro 41,32.

- Per attività di progettazione e consulenza fino a Euro 25,82.
- Per attività di coordinamento/tutor fino a Euro 25,82.

Nel caso di docenti universitari il compenso è elevato ad Euro 51,65.
Nel caso di personale esterno alla amministrazione scolastica, in relazione alla specificità della professionalità ed al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare rispetto ai limiti fissati per i compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità nella comparazione delle offerte ricevute e di rapporto qualità-prezzo.

Art. 6 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
   Nel contratto devono essere specificati:
   - L'oggetto della prestazione;
   - I termini di inizio e di conclusione della prestazione;
   - Il corrispettivo della prestazione, indicato al netto dell'IVA, se dovuta, e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
   - Le modalità di pagamento del corrispettivo;
   - Le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

2. I titolari del contratto si assumono l'onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla normativa vigente.
3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di Rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.
4. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della .
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili.
6. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell' incarico.

Art. 7 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra pubblica amministrazione è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 33/2001 n° 165.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53,commi da 12 a 16 del citato decreto 165/2001.

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

(DPR n. 249/1998 e successive modifiche del 31/7/2008)

IL DPR 249/98 -con relative modifiche apportate da DPR 235/07- concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva/punitiva, quale era delineato nel Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria", cioè tendente ad inserirlo nella comunità educante responsabilizzandolo.

Si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato.
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche, di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla comunità educante, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti citati con maggiore severità sanzionatoria.

Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quei comportamenti intollerabili, soprattutto se consumati all'interno della comunità scolastica. La scuola, deve poter avere gli strumenti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza verso i più deboli, i portatori di handicap, ecc, comportamenti che configurano fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana e che mettono in pericolo l'incolumità delle persone e che , al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse stato già sanzionato, e che quindi, siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica.

Di fonte a tali situazioni la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza.

Art. 1 – Doveri dello studente

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni; si assenta solo per gravi e motivate cause, che la famiglia è tenuta a comunicare alla scuola e a giustificare per scritto.
2. Lo studente porta a scuola il materiale didattico occorrente, si presenta con abbigliamento adatto al luogo. Utilizza la tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginnico - sportive.
3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività, parole offensive, atti violenti.
4. Lo studente rispetta il diritto dei compagni all'istruzione, non disturba lo svolgimento delle lezioni.
5. Lo studente chiede il permesso per uscire dall'aula al docente presente in classe.
6. Durante il cambio dei docenti non si allontana arbitrariamente dalla classe, né sosta nei corridoi
7. Lo studente è leale; dice la verità e in caso di discordia si rivolge ad un arbitro neutrale ed autorevole tra i docenti o al dirigente scolastico. Non permette che la colpa ricade sugli altri riconosce i propri errori ed impara ad assumere e proprie responsabilità.
8. Lo studente cura la pulizia della persona, tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio, lasciando a casa ogni oggetto pericoloso come temperini, cacciaviti ed altro.
9. Lo studente mantiene, in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.

10. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e dell'ambiente dove eventualmente lavora; non compie atti lesivi o vandalici verso la struttura scolastica, suppellettili,attrezzature. Lo studente è tenuto a risarcire i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezze.
12. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici, delle proprie mancanze e riferisce sulle iniziative scolastiche.
13. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art. 2 – Diritti dello Studente
1. Diritto all'apprendimento in libertà; per libertà di apprendimento si intende la condizione di conquista di una propria personalità attraverso la guida, oltre che tecnica, anche morale del docente.
2. Diritto alla continuità dell'apprendimento.
3. Diritto al rispetto della propria diversità, anche di natura culturale, ideologica e religiosa.
4. Diritto all'istruzione (art. 34 comma 1 della Costituzione).
5. Diritto alla presentazione didattica adeguata rispetto ai livelli di apprendimento e alle potenzialità umane ed intellettuali di ciascuno.
6. Diritto ad un contesto educativo accogliente, stimolante, responsabilizzante.
7. Diritto, per l'alunno in situazione di handicap, ad una presentazione didattica differenziata e diritto a processi sperimentali.
9. Diritto ad avere spazi dove potere esercitare sport, attività culturali, laboratoriali e sociali.
10. Diritto alla informazione chiara sulla valutazione del processo formativo e sui livelli di apprendimento conseguiti.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. A seconda della gravità dell'infrazione, varia la sanzione e il soggetto competente all'erogazione della sanzione, secondo quanto esposto nella tabella.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Si riporta di seguito il Regolamento di disciplina (DPR 249/98 e modifiche DPR 235/07):

Art. 1	Il regolamento, nel rispetto dei diritti e dei doveri dello studente, previsti dagli artt.2 e 3 del già citato decreto presidenziale (D.P.R. n. 249/1998), alla luce delle nuove modifiche ed integrazioni (D.P.R. n. 235/2007), individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni,gli organi competenti ad irrogarle, i relativi procedimenti di irrogazione e le procedure di ricorso.
Art.2	I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e al recupero dello studente, anche attraverso attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché al principio della riparazione del danno, là dove possibile. Devono tenere conto della situazione personale dell'allievo, della gravità del

	comportamento e delle conseguenze che da esso derivano
Art.3	Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di quindici giorni sono adottati dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi sono adottate dal Consiglio d'istituto. Il temporaneo allontanamento dell'alunno, per periodi non superiori ai 15 giorni, può essere disposto solo nel caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari. In deroga al limite dei quindici giorni, può essere disposto l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica qualora siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere del pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, la sanzione prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
Art.4	*(Infrazioni disciplinari)* Sono da considerare punibili con le sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento le seguenti infrazioni: a. Lieve mancanza (ritardi alla prima ora di lezione, assenze ingiustificate, irregolarità della frequenza). b. Lieve mancanza (astensione in massa dalle lezioni). c. Fatti che turbino il regolare svolgimento dell'attività didattica, compreso la violazione del divieto di utilizzo di "telefonini cellulari" o di altri dispositivi elettronici. d. Scarsa cura dell'ambiente scolastico e del suo decoro (sporcare l' ambiente scolastico) e. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza. f. Utilizzo improprio delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici, configurante un danno al patrimonio della Scuola. (danneggiare materiali, arredi e strutture). g. Offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni. h. Mancato rispetto nei confronti del Dirigente, degli insegnanti, dei compagni, del personale della scuola. i. Piccoli furti e azioni che compromettono l'incolumità e la salute di altri, atti di bullismo. j. Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, compreso il reato di ingiuria, con particolare riguardo all'acquisizione, utilizzo e divulgazione di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali…) che ledono la privacy e i diritti dei terzi, raccolti con il proprio cellulare o altri tipi di dispositivi all'interno dell'istituzione scolastica. k. Reati che comportano un pericolo per l'incolumità delle persone. l. Atti reiterati di violenza, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.
Art.5	*(Sanzioni disciplinari)* Agli alunni che incorrono nelle infrazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento saranno irrogate le seguenti sanzioni disciplinari. 1. Richiamo verbale 2. Ammonizione ed avviso ai genitori per le infrazioni di cui al punto a. 3. Ammissione in classe solo se accompagnati dai genitori per le infrazioni di cui al punto b. 4. Ammonizione scritta sul registro di classe (eventuale sequestro temporaneo del cellulare) e ammissione in classe solo se accompagnati dai genitori per l'infrazione di cui al punto c.

	5. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, ecc) 6. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai tre giorni per le infrazioni di cui ai punti d ed e. 7. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai giorni cinque e il risarcimento delle spese relative al danno per le infrazioni di cui al punto f. 8. Sospensione dalle lezioni per un periodo che va da un minimo di sei ad un massimo di quindici giorni per le infrazioni di cui ai punti g, h e i. Per i reati di cui al punto i, se non si accerta il colpevole, è prevista denuncia contro ignoti. 9. Nel caso di reati di cui ai punti j, k ed l è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica, in via cautelare, per la durata commisurata alla gravità del reato o del permanere della situazione di pericolo. Proporzionalmente alla gravità del reato si può disporre l'allontanamento oltre i quindici giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo. 10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente, la sua famiglia e i servizi sociali, tale da preparare il rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Laddove l'autorità giudiziaria o particolari situazioni sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono applicabili anche ai candidati esterni. 12. Per le mancanze di cui all'art. 4 lett. d) ed f) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico.
Art.6	*(Organi irroganti)* Le sanzioni disciplinari sono irrogate da: a. Docente della classe, il Dirigente scolastico o un suo delegato per le sanzioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5; b. Consiglio di classe per le sanzioni di cui al punto 5, 6, 7 e 8 dell'art. 5; d. Consiglio d'Istituto che attiva le iniziative di collaborazione con gli organi inquirenti (autorità giudiziaria) per quanto attiene il punto 9 dell'art. 5; e. Commissione d'esame per le sanzioni riguardanti tutte le infrazioni commesse durante le sessioni d'esame.
Art.7	*(Norme procedurali)* Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver consentito all'alunno di addurre giustificazioni, anche scritte e/o correlate da prove e testimonianze favorevoli. Il procedimento disciplinare che prevede la sospensione dalle lezioni e il pagamento del danno, sarà svolto in due successive riunioni dell'organo deliberante. La prima riunione prevede la fase istruttoria - testimoniale, la seconda prevede la fase deliberativa. Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni decorrono dal giorno successivo alla scadenza del periodo entro il quale i genitori interessati possono presentare ricorso all'Organo di garanzia, ai sensi del 1° comma dell'art. 8 , che decide nel termine di dieci giorni. Il ricorso sospende la sanzione disciplinare, salvo che l'Organo irrogante non preveda espressamente, con voto unanime, che la sanzione medesima venga applicata a partire dal giorno successivo dell'avvenuta notifica all'interessato. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia non accolga il ricorso, la sanzione disciplinare decorre dal giorno successivo alla data di notifica del verdetto all'interessato. La notifica della sanzione va inoltrata ai genitori dell'interessato per iscritto o tramite fonogramma
Art.8	*(Organo di Garanzia e ricorsi)*

	a. Per le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione fino a cinque giorni il CdC, previa verifica/accertamento della concreta situazione, può comminare la sanzione il giorno successivo alla data di notifica ai genitori dell'interessato. b. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni oltre i cinque giorni e fino a quindici è ammesso ricorso scritto, da parte dei genitori dell'interessato entro cinque giorni dalla notifica, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni è ammesso ricorso scritto, da parte dei genitori dell'interessato entro dieci giorni dalla notifica, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. d. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del suo regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti. e. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Art.9	*(Regolamento dell'Organo di Garanzia: composizione e funzionamento*) a. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da due genitori e da un docente, nominati dal Consiglio d'Istituto, che restano in carica per la durata di un anno scolastico. Il Consiglio d'Istituto procede anche alla nomina di un membro supplente per la componente genitori e di un membro supplente per la componente docenti che subentreranno nel caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O. di G. lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O. di G. il genitore dell'alunno sanzionato). b. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso dell'avente diritto. c. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. d. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. e. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 8, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che superino i cinque giorni di sospensione. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. g. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato
Art.10	*(Conversione della sanzione disciplinare)* Allo studente che incorre in infrazioni che prevedono la sospensione dalle lezioni non superiore a quindici giorni, è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (art.1 comma 2 e 8 del D.P.R. n. 235/2007). La richiesta di conversione deve essere inoltrata dal genitore all'Organo Giudicante, che delibererà in merito. Allo studente che incorre in infrazioni che prevedono la sospensione dalle lezioni superiore a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria è offerta la possibilità di un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità

	scolastica (art.1 comma 8 del D.P.R. n. 235/2007).
Art.11	*(Disposizioni finali)* Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti, viene adottato dal Consiglio d'Istituto. Il presente Regolamento e tutti gli altri documenti regolativi emanati dall'Istituto sono pubblicati sul sito della scuola. Contestualmente all'atto dell'iscrizione a questa scuola, i genitori prenderanno visione dei suddetti documenti e sottoscriveranno il patto educativo di corresponsabilità. Il patto educativo di corresponsabilità è un documento di sintesi e definisce i principi a cui si ispira la vita della comunità scolastica, nonché i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

Per quanto non previsto nel presente Statuto fa fede:
il Regolamento del Ministero della P. I. (D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche e integrazioni) ed i codici di procedura civile e penale.

A) TABELLA DI CORRISPONDENZA

INFRAZIONE	INTERVENTO DI RICHIAMO/SANZIONE	SOGGETTO COMPETENTE
Frequenza irregolare, assenze ingiustificate o strategiche, ritardi e uscite anticipate non documentati, ritardi reiterati non giustificati al cambio d'ora o di rientro dal bagno, atteggiamenti scomposti in aula, comportamento distratto o di disturbo durante le lezioni che non scada nella maleducazione e nella mancanza di rispetto del docente **Classificazione: INADEMPIENZE**	• Rimprovero verbale • Ammonizione scritta (rapporto sul diario di classe)	Docente; D.S. o un suo delegato
Reiterazione di comportamenti relativi alle infrazioni precedenti; mancato rispetto dei divieti **Classificazione: INADEMPIENZE REITERATE**	• Dall'ammonizione scritta alla richiesta di colloquio, sino alla comunicazione scritta alla famiglia	Docente coordinatore D.S. o suo delegato
Ripetuta mancanza di rispetto dei divieti; fatti che violino in modo non grave la correttezza dei rapporti alunni- docente o che turbino il	• Dalla lettera scritta alla famiglia sino a cinque giorni di sospensione • Esclusione da attività	Consiglio di classe perfetto

regolare andamento delle attività della scuola e/o che comportino interruzione del servizio parziale e/o totale, danneggiamenti lievi alle strutture, quale conseguenza non volontaria di comportamenti errati. **Classificazione: VIOLAZIONI DI TIPOLOGIA di cui all'art. 4**	scolastiche ed extrascolastiche (viaggi d'istruzione)	
Reiterazione dei comportamenti di cui sopra; fatti che turbino gravemente il regolare andamento della scuola e che possono configurare anche alcune tipologie di reato (minacce, ingiurie, occupazione dell'istituto e/o parti di esso, violenza privata, atti vandalici, atti di bullismo, ecc.) o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e/o che comportino interruzione del servizio parziale e/o totale. **Classificazione: VIOLAZIONI DI TIPOLOGIA di cui all'art. 4**	• Fino a 15 giorni di sospensione • Ammonizione nel fascicolo personale dell'alunno • Nelle ipotesi più gravi, possibilità di allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni e fino al permanere della situazione di pericolo, con esclusione dallo scrutinio e/o dall'ammissione all'esame di stato.	Per l'allontanamento sino a 15 giorni: Consiglio di classe perfetto Per l'annotazione sul fascicolo personale, Coordinatore insieme al D.S.. Per l'allontanamento oltre i 15 giorni: Consiglio d'Istituto, su parere e relazione obbligatori del CdC ma non vincolanti

B) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA'

Le mancanze ai doveri previsti dal presente Regolamento comportano interventi di richiamo o sanzioni disciplinari che tengono conto:

- Della tipologia di infrazione
- Della gravità dei comportamenti
- Della recidività e/o della rilevanza delle conseguenze a cose e persone che da essi possono derivare
- Della situazione personale dello studente, di circostanze attenuanti ed aggravanti.

In particolare i provvedimenti sono assunti in base ai seguenti criteri:

1. **<u>Tipologia</u>**:

Viene operata una distinzione tra:

- *Inadempienze*, caratterizzate dal mancato ottemperamento ad obblighi o doveri di lavoro o regolamentari
- *violazioni*, di gravità crescente, così come riportate nell'art. 4 della tabella

2. **<u>Gravità degli esiti</u>:**

La gravità degli esiti viene classificata secondo la seguente scala

- **Lieve:** con piccoli effetti o conseguenze, non comprendenti costi di ripristino o lesioni
- **Media:** con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività, con costi di ripristino sino ad € 300,00; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura ed attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco, con interventi di minimo pronto soccorso;

- **Alta:** con conseguenze durevoli o che richiedano interventi straordinari di recupero e/o costi oltre € 300,00; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura ed assistenza prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso;
- **Altissima:** con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l'intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori a € 2000,00; grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti.

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali quando il comportamento dell'alunno, pur non producendo conseguenze effettive, è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.

3. **Ricorrenza**:

Classificata secondo la scala:
- Occasionale;
- Reiterata;
- Costante

4. **Elementi o circostanze attenuanti:**

- Accertate condizioni di disagio sociale;
- Particolari condizioni psicologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva;
- Provocazioni, occasionali o ripetute, subite da compagni o altri soggetti;
- Immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, a scusarsi con le parti offese, a risarcire e/o acquisire comportamenti corretti.

5. **Elementi o circostanze aggravanti**

- Premeditazione;
- Azioni di gruppo;
- Azioni ai danni di soggetti deboli;
- Azioni ai danni di soggetti diversamente abili

C) MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

a) **Il rimprovero verbale** può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti.

b) **Il docente** che rileva i comportamenti non conformi, ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi dispone gli interventi di richiamo che reputi più opportuni o ove ritenga sussistano le condizioni per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, sottopone i fatti all'attenzione del coordinatore e dei colleghi del Consiglio di Classe, nonché del Dirigente Scolastico, cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria, il Consiglio d'Istituto per provvedimenti che contemplino l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni o e/o fino al termine fino al termine dell'anno scolastico con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo.

c) Le sanzioni sono adottate dopo aver ascoltato e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti.. L'allontanamento dalla scuola può essere commutato, qualora ne ricorrano le condizioni, in attività alternative di riparazione del danno e/o offesa arrecata.

D) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PARTICOLARI RELATIVI ALL'USO IMPROPRIO DI TELEFONINI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI DI RIPRESA FOTO/AUDIO/VIDEO

1) L'uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle lezioni è vietato; contestualmente è vietato anche l'uso delle suonerie.
2) In deroga al comma 1), l'uso è consentito ove questo sia stato espressamente autorizzato dal docente;
3) In caso di infrazione il docente adotta i provvedimenti:

a) alla prima infrazione, dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolarmente;
b) in caso di reiterazione, ritira il telefonino cellulare e lo restituisce al temine della giornata;
c) in caso di ulteriori reiterazioni, ritira il telefono cellulare; la restituzione viene effettuata al genitore e/o affidatario appositamente convocato presso la scuola, unitamente alla richiesta di una maggiore collaborazione nel sollecitare l'alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare.

4) In caso di violazione inerenti la normativa sulla tutela della privacy di cui al D.L.vo 196/2003, ossia di riprese foto/video/audio che possono ledere la dignità o la reputazione dei soggetti ripresi, nonché la diffusione a terzi di registrazioni foto/audio/video di alunni e personale della scuola, senza che questi ne siano stati informati o non ne sia stato espressamente acquisito il consenso, il docente che ha rilevato l'infrazione procede nel seguente modo:

a) alla prima infrazione, dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolarmente ed invita i genitori e/o affidatari ad informare i soggetti dei quali sono state irregolarmente diffuse le immagini;
b) In caso di reiterazione o di mancata informazione dei soggetti della irregolare diffusione delle loro immagini, il docente:
    - Procederà a relazionare i fatti al D.S., che convocherà il genitore e nel contempo, ai fini dell'applicazione degli artt. 161 e 166 del D.L.vo 196/2003, provvederà a mettere a conoscenza dei soggetti ripresi l'avvenuta violazione;
    - Chiederà la convocazione di un Consiglio di classe per verificare l'opportunità di irrogare una sanzione disciplinare e determinarne l'entità.